Gent.mo Sindaco del Comune di Terni Dott. Leopoldo Di Girolamo

e p.c.



Gent.mo Vice Sindaco Ass. ai Servizi Sociali del Comune di Terni Dott.ssa Francesca Malafoglia

> Gent.mo Ass. ai LL.PP del Comune di Terni Stefano Bucari

Gent.mo Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Terni Dott. Giuseppe Mascio

Gent.mi Capigruppo di Maggioranza e Opposizione

OGGETTO: verifica del rispetto della normativa vigente in merito alle soluzioni attuate per il superamento delle barriere architettoniche nell'impianto polivalente denominato "Piscine dello Stadio" in Terni.

La Federazione delle Associazioni Diversamente Abili F.A.D.A., rappresentata da:

- Gianfranco Colasanti, Presidente Unione Mutilati ed Invalidi del Lavoro U.N.M.I.L,
- Marco Turilli, Presidente Associazione Un Volo per Anna Onlus,
- Angelo Fortunati, Presidente Associazione Famiglie Disabili A.FA.D,
- Valentina Biagetti, Presidente Associazione diversamente abili "Noi come Voi",

vista la richiesta di accesso alla documentazione di progetto della costruenda opera, indirizzata al Sindaco Dott. L. Di Girolamo e p.c. al Direttore Generale del Comune di Terni dott. Arch. A. Tarquini, effettuata in data 18.04.2013, trasmessa a seguito dell'incontro tecnico avuto in data 19.09.2012 con la società appaltatrice dei lavori presso lo Studio di progettazione Baldi Margheriti Associati (consulente per l'architettura dell'opera),

constatato lo stato dei luoghi a seguito di primo sopralluogo effettuato in cantiere in data 29.05.2014 alla presenza di:

- Gianfranco Colasanti, Presidente U.N.M.I.L.;
- arch. Marco Turilli, Presidente Un Volo per Anna Onlus;
- arch. Stefano Cecere delegato Commissione abbattimento barriere architettoniche U.N.M.I.L;
- Studio Baldi Margheriti Associati- Consulenti progettazione architettonica ;
- Concessionario : Piscine dello stadio S.r.l. Geom. S. Annibaldi ;
- Ing. Agostino Maione, Salini-Impregilo;
- Direttori tecnici di cantiere ;

F.A.D.A.
Federazione Associazioni Diversamente Abili









. 1

visti gli elaborati di progetto "as built" trasmessi alla scrivente in data 11.06.2014 e 13.06.2014 a cura dell'Arch. Chiariello di Todini Costruzioni Generali s.p.a;

richiamata l'attenzione ad una corretta applicazione della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, in modo da garantire il pieno rispetto della legge 1 marzo 2006, n. 67, che promuove l'attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, per garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti;

premesso che, ai sensi della normativa vigente, gli impianti sportivi di qualsiasi genere, sia pubblici che privati aperti al pubblico, devono essere accessibili autonomamente perché possano considerarsi a norma e quindi agibili ai sensi dell'Art. 24.comma 7 della legge 104/1992, che testualmente afferma: "tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi";

formula le seguenti osservazioni, inerenti il rispetto della normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche relative all'impianto sportivo denominato "Piscine dello Stadio" di Terni, rilevate alla data del sopralluogo.

Alla data del 18.04.2013, constatato lo stato dei luoghi e analizzati i disegni "as built", forniti dall'impresa appaltatrice delle opere, si riscontra:

- 1. mancanza di idonei accorgimenti per l'eliminazione delle barriere percettive sia per i ciechi che per gli ipovedenti, quali piste e segnali tattili per agevolare "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo" (D.P.R. 503/1996). I disabili visivi dovranno essere messi in grado di raggiungere sia i posti previsti per gli spettatori, sia i locali dedicati a chi svolge l'attività sportiva cui l'impianto è destinato. Conseguentemente, la pista tattile deve condurre dall'ingresso fino alle tribune e agli altri servizi previsti per gli spettatori (servizi igienici, punti di ristoro, uscite di sicurezza, ecc.), sia agli spogliatoi, ai servizi igienici, alle docce, al luogo ove si svolge l'attività sportiva (piscina, palestra, ecc.);
- 2. mancanza nelle scale, anche non comprese nel percorso indicato dalla **pista tattile**, di segnalazione con il codice di "pericolo valicabile" e con il codice di "attenzione" (Art. 7 D.P.R. 503/96 e Art. 8.1.10 D.M. 236/89). L'Art. 8.1.10. D.M. 236/89 **Scale** afferma: "Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa";
- 3. mancanza, in tutte le zone che possono presentare dei rischi per l'incolumità dei disabili visivi, di segnale di "arresto/pericolo" posto ad almeno 50 cm dal punto pericoloso (ad esempio il bordo della piscina);

F.A.D.A.
Federazione Associazioni Diversamente Abili









2

- 4. mancanza nelle immediate vicinanze degli ingressi di mappa a rilievo con annessa legenda in braille e in caratteri a lettura facilitata, che descriva la situazione dei luoghi, l'andamento delle piste tattili e che consenta di individuare i vari locali destinati al pubblico e agli atleti;
- 5. mancanza di opportuna codifica delle vie d'esodo, dei luoghi statici sicuri ed di ogni altro presidio rivolto alla sicurezza ed ai comportamenti in caso di emergenza al fine di renderli fruibili autonomamente dai disabili della vista. A tale scopo dovranno essere predisposti percorsi riconoscibili tattilmente e cartellonistica a rilievo;
- 6. mancanza di "piste tattili", da istallarsi nei grandi spazi, dove mancano riferimenti fisici o acustici che possano indirizzare il cieco nella giusta direzione, costituite dal codice rettilineo, che invita ad essere seguito, e da altri codici che forniscono altre informazioni necessarie all'orientamento e alla sicurezza;
- 7. presenza di dislivelli tra pavimentazioni, in corrispondenza di alcune soglie all'ingresso dal giardino esterno nella sala ristorante, superiori a 2,5 cm. L' art. 8.1.2 del D.M. 236/89 **Pavimenti** afferma :"Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.";
- 8. esistenza lungo i percorsi interni di presidi antincendio costituiti da cassette a parete in acciaio per naspo/idrante, ai sensi dell' art. 4.1.4 del D.M. 236/89 "... Deve essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi"; per facilitare l'autonomia dei non vedenti ed ipovedenti occorre sistemare gli elementi dell'arredo e della segnaletica in modo più razionale evitando l'installazione di ostacoli che sporgono dai muri senza avere una base a terra di uguale ingombro per essere intercettata dal bastone bianco;
- 9. presenza di tornello all'ingresso in vasca grande coperta sottodimensionato. L'art. 4.14 del D.M. 236/89 afferma: "nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote";
- 10. mancanza di idonea segnaletica . L'Art 4.3. D.M. 236/89 "Segnaletica" afferma :"Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille";
- 11. necessità di adeguamento di alcuni servizi igienici. L'Art. 8.1.6 D.M. 236/89 "Servizi Igienici": afferma: "la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono". Alcuni servizi igienici, inoltre, presentano porte apribili verso l'interno. L'art 8.6 "Servizi igienici" delle Norme CONI per l'impiantistica sportiva, approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008 afferma che: ".I servizi igienici devono avere porta apribile verso l'esterno";
- 12. mancanza di cigli di delimitazione nei percorsi pedonali previsti negli spazi aperti tra superfici in cemento lisciato e aree a verde . L'art. 4.2.1. D.M. 236/89 **Percorsi** testualmente afferma" *Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate*, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone";

F.A.D.A. Federazione Associazioni Diversamente Abili









3

- 13. presenza di porte con luce netta di 70 cm . L'art. 8.1. del D.M. 236/89 Unità ambientali e loro componenti, sottovoce 8.1.1. Porte afferma testualmente: "La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati;
- 14. il corridoio di separazione degli spogliatoi piscina, pur avendo sufficiente larghezza, non presenta allargamento atto a consentire l'inversione di marcia di sedia a ruote; la stessa è possibile solo se le due porte di accesso agli spogliatoi istruttori rimangono aperte. L'art. 8.1.9 D.M. 236/89 percorsi orizzontali e corridoi afferma: "I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2. Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m. di sviluppo lineare degli stessi;
- 15. sono previsti n. 4 posti auto riservati ai veicoli a servizio delle persone disabili, che, seppur dimensionati in proporzione al numero di stalli totali previsti (68), appaiono insufficienti in funzione della potenziale capacità dell'impianto e del dimensionamento del suo parcheggio secondo la normativa vigente. L'art. 8.2.3. del D.M. 236/89 Parcheggi. afferma che: "Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura;
- 16. nella sala ristorante disposta su due livelli si rileva l'esistenza di un servizio igienico accessibile disposto al solo piano terra. La normativa in questione art. 5.2. D.M. 236/89 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione afferma che : "Nelle sale per la ristorazione, deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico", in tale caso i due livelli sono raccordati dall'ascensore previsto nella Hall per cui il requisito dell'accessibilità al servizio igienico si intende soddisfatto solo nel caso in cui venga sempre garantita l'utilizzazione dell'ascensore a servizio del ristorante indipendentemente dalla diversa destinazione funzionale delle unità ambientali servite.

F.A.D.A.
Federazione Associazioni Diversamente Abili









4

Si richiede inoltre ulteriore documentazione inerente l'adeguamento alla normativa antincendio per verificare l'eventuale previsione di luoghi sicuri statici al primo piano. L'Art. 4.6 del D.M. 236/89 "Raccordi con la normativa antincendio" infatti afferma : "Qualsiasi soluzione progettata per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridota o impedita capacità motoria o sensoriale. A tale fine dovrà essere, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in " compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di " sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante " termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato su G.U. n.339 del 12. 12. 1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove ottenere i soccorsi".

Cordiali saluti

Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (U.N.M.I.L.) Presidente Gianfranco Colasanti	Unione Nazionale Mutilati e invalidi del Lavoro Iscritta al Registro Nazionale delle Associazionali Promozione Sociale Legge n. 383 del 7/12/2000 ONLUS GE 91046590559
Associazione "Un volo per Anna Onlus" Presidente Marco Turilli	Uh volo bes Anna
Associazione A.FA.D. (Associazione Famiglie Disabili) Presidente Angelo Fortunati	A.FA.B.
Associazione Diversamente Abili "Noi come Voi" Presidente Valentina Biagetti	CAME VAT

F.A.D.A. Federazione Associazioni Diversamente Abili







